

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 FEBBRAIO 2012

(proposta dalla G.C. 17 gennaio 2012)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CURTO Michele	MORETTI Gabriele
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	MUZZARELLI Marco
AMBROGIO Paola	FURNARI Raffaella	NOMIS Fosca
APPENDINO Chiara	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
BERTHIER Ferdinando	GRIMALDI Marco	PORCINO Giovanni
BERTOLA Vittorio	LEVI Marta	RATTAZZI Giulio Cesare
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	LO RUSSO Stefano	TRICARICO Roberto
CENTILLO Maria Lucia	MAGLIANO Silvio	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MANGONE Domenico	VENTURA Giovanni
COPPOLA Michele	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: GRECO LUCCHINA Paolo - MUSY Alberto - SBRIGLIO Giuseppe.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.
APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Passoni, di concerto con l'Assessore Braccialarghe, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Con Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale", all'articolo 4 è stata introdotta la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 Euro per notte.

Il medesimo articolo 4, inoltre, prevede che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Considerato che la città di Torino è ormai entrata a far parte del circuito delle mete turistiche, a fronte di proposte museali ed espositive di alto livello, come mostrano i dati sulle presenze nei musei, alle mostre ed alle iniziative a Torino nel mese di dicembre 2011, e che si tratta di un ruolo di prestigio che la Città intende mantenere e potenziare attraverso un programma di iniziative culturali volte ad aumentare la propria attrattività turistica.

Ritenuto che per il 2012 è prevista la riproposizione di "Fare gli Italiani" oltre ad una serie di offerte culturali mensili a tema che andranno dall'arte contemporanea, alla musica, dalle tematiche giovanili alla sostenibilità; inoltre, il calendario di eventi prevede a fine aprile un appuntamento internazionale di jazz ed a seguire il progetto "Le città visibili" in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente, ed ancora il Salone del Libro, la Biennale Legalità, Traffic, gli MTV Days, il nuovo Festival "Europa cantat" con cori da tutto il mondo, Mito Settembre Musica, "Torino Spiritualità", il Salone del Gusto ed altro ancora.

Verificato che i pernottamenti nelle strutture ricettive si sono attestati negli ultimi tre anni oltre i 2,5 milioni, e valutato che una così consistente presenza turistica richieda la predisposizione di adeguati servizi pubblici nonché l'attivazione di interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e l'organizzazione di eventi culturali per la cui realizzazione il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie.

Considerato che:

- il comma 3 dell'articolo 4 prevede che, con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta;
- in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre di ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di

tempo;

- nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, e cioè decorrenti dal 7 aprile 2011, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal citato articolo 4.

Preso atto che il regolamento governativo di cui al comma 3 del citato articolo 4 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, e che pertanto è possibile procedere all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Torino l'imposta di soggiorno, il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Vista poi la necessità di sostenere l'attrattività turistica della Città si ritiene di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, con decorrenza del pagamento dal 2 aprile 2012.

Tenuto conto che, come disposto dal citato articolo 4, l'imposta dovrà essere stabilita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 Euro per notte di soggiorno nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Considerato, inoltre, che è opportuno favorire il soggiorno dei nuclei familiari, concedendo esenzioni per i figli minori di anni 12, nonché tenere conto di coloro che accedono a strutture sanitarie di particolare rilievo nella nostra Città sia per la cura delle malattie acute sia per la terapia riabilitativa e dei familiari che prestano a loro assistenza nel corso del ricovero in tali strutture.

Sentite, infine, le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, appositamente convocate in data 8 novembre 2011 nota prot. n. 26683 del 28 ottobre 2011, di cui al verbale in atti, nonché tenuto conto delle osservazioni pervenute in data 14 novembre 2011 da parte delle medesime associazioni con nota prot. n. 27831 e del successivo incontro del 14 dicembre 2011 cui è seguita controproposta del 19 dicembre 2011 a firma del Presidente Federalberghi di Torino e Provincia e del Presidente Confesercenti di Torino e Provincia e della successiva risposta dell'Amministrazione, a mezzo posta elettronica, del 10 gennaio 2012.

Atteso che si è tenuto conto della necessità di modulare la tariffa in base alla tipologia delle strutture ricettive sia alberghiere sia extra alberghiere e del ricavo medio per camera occupata e che la misura dell'imposta è stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità per i quali si assumono - quali parametri di riferimento - le tipologie e le classificazioni delle strutture ricettive così come definite dalle Leggi Regionali n. 14/1995, n. 31/1985, n. 38/1995, n. 20/2000, n. 22/2002 e n. 4/2003, le quali declinano le caratteristiche e i servizi propri delle singole strutture nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Preso atto che il tempo medio di permanenza dei turisti nelle strutture della città è pari a 2,8 giorni, si ritiene di applicare l'imposta ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi.

Vista la richiesta di istituzione di un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo

di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.

Ai sensi dell'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 17 gennaio 2012, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:

- le Circoscrizioni 1, 7 e 9 non hanno espresso parere (non pervenuto);
- la Circoscrizione 5 ha espresso parere pervenuto oltre il termine di illustrazione in Commissione Consiliare;
- le Circoscrizioni 2, 3, 4, 6, 8 e 10 hanno espresso parere favorevole condizionato (all. 2-7 - nn.).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di istituire l'imposta di soggiorno così come prevista dall'articolo 4 del D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011, con decorrenza del pagamento dal 2 aprile 2012;
- 2) di approvare il Regolamento per l'applicazione della suddetta imposta allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.);
- 3) di dare atto che il gettito dell'imposta sarà destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- 4) di dare atto che sono stati richiesti i pareri alle Circoscrizioni, in ossequio all'articolo 43, lettera e), del Regolamento del Decentramento;
- 5) di dare atto che verrà predisposta un'adeguata comunicazione rivolta sia ai turisti sia ai gestori delle strutture ricettive ai fini dell'applicazione dell'imposta;
- 6) di dare mandato alla Direzione della Divisione Servizi Tributarî e Catasto per gli adempimenti connessi all'applicazione e gestione dell'entrata ed alla Direzione della Divisione Cultura, Comunicazione e Promozione della Città per gli adempimenti relativi alla adeguata comunicazione di cui al punto 5);

- 7) di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011.

L'ASSESSORE AL BILANCIO
TRIBUTI, PERSONALE E PATRIMONIO
F.to Passoni

L'ASSESSORE ALLA CULTURA
AL TURISMO E PROMOZIONE CITTA'
F.to Braccialarghe

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE
FINANZIARIA E COMPARTECIPAZIONE
COSAP - CONTROLLO
ATTIVITA' CONCESSIONARI
F.to Gaidano

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
CULTURA, COMUNICAZIONE E
PROMOZIONE DELLA CITTA'
F.to Anna Maria Martina

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tormoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Coppola Michele, il Sindaco Fassino Piero, Furnari Raffaella, Mangone Domenico

PRESENTI 34

VOTANTI 26

ASTENUTI 8:

Ambrogio Paola, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Liardo Enzo, il Vicepresidente
Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

FAVOREVOLI 25:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola
Vittorio, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri
Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta,
Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca,
Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Tricarico Roberto,
Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 1:

Scanderebech Federica

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
(Articolo 4, Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23)

INDICE

Articolo 1 - Presupposto dell'Imposta
Articolo 2 - Soggetto passivo
Articolo 3 - Esenzioni
Articolo 4 - Misura dell'Imposta
Articolo 5 - Obblighi di comunicazione
Articolo 6 - Versamenti
Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento
Articolo 8 - Sanzioni
Articolo 9 - Riscossione coattiva
Articolo 10 - Rimborsi
Articolo 11 - Contenzioso
Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 - Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 15 aprile 1985 n. 31, situate nel territorio di Torino.

Articolo 2 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Torino.

Articolo 3 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il dodicesimo anno di età.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente".
4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno le scolaresche e gli studenti universitari fuori

sede che beneficiano del servizio abitativo presso una delle residenze universitarie dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte.

5. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

6. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.

Articolo 4 - Misura dell'Imposta

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento.

Articolo 5 - Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati. La comunicazione potrà essere altresì presentata su un modulo cartaceo.

Articolo 6 - Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al soggetto incaricato della riscossione;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.

Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e

- documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 8 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 9 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Articolo 10 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad Euro duemilacinquecento/00.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 16,53.

Articolo 11 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di

categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.

Allegato A**Imposta di soggiorno di cui all'Articolo 4, comma 2, Decreto Legislativo 23/2011**

L'imposta è applicata fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi secondo le seguenti misure:

Modulazione della tariffa

Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (Euro)
Albergo 1 stella	1,30
Albergo 2 stelle	1,80
Albergo 3 stelle	2,30
Albergo 4 stelle	3,20
Albergo 5 stelle	4,90
Albergo 5 stelle lusso	5,00
Albergo residenziale 2 stelle	1,80
Albergo residenziale 3 stelle	2,30
Albergo residenziale 4 stelle	3,20
casa per ferie	1,30
affittacamere	1,30
ostelli/campeggio	1,00
b&b 1 stella	1,30
b&b 2 stelle	1,80
b&b 3 stelle	2,30
b&b 4 stelle	3,20
cav e residence	2,30
